



## COMUNICATO UFFICIALE N. 50 DEL 17 LUGLIO 2018 CORTE FEDERALE D'APPELLO N. 2

Reclamo proposto dal tesserato SANGIORGIO Michelangelo avverso la decisione del Tribunale Federale n. 134 in Comunicato Ufficiale n. 1178 del 1° giugno 2018, pubblicata in data 4 giugno 2018 con la quale veniva irrogata la sanzione della inibizione per anni 2 (due) fino alla data del 9 aprile 2020 per violazione degli artt. 2 e 44 R.G.

### La Corte Federale di Appello

Presidente: Carlo Maria Scipio

Componenti: Paolo Ricciardi - Daniele Di Marco – Francesco Maria Cardosi – Andrea Celebrano

Relatore: Carlo Maria Scipio

Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe, osserva:

1. A seguito di deferimento della Procura Federale del 5 aprile 2018, il tesserato SANGIORGIO Michelangelo, nella qualità di Dirigente della affiliata CUS Catania e di Presidente del Comitato Provinciale FIP di Catania, veniva chiamato a rispondere avanti al Tribunale Federale della violazione degli artt. 2 e 44 R.G. “per aver illegittimamente sostituito la propria persona a quella di Cinzia Savoca, Istruttore regionale Arbitri, così come dagli accertamenti della polizia postale agli atti del Decreto di citazione a giudizio disposto dalla Procura della Repubblica di Catania nei confronti dello stesso, al fine di screditare la medesima, attivando la casella di posta elettronica [cinzia.savoca71@gmail.com](mailto:cinzia.savoca71@gmail.com), dalla quale inviava ai Presidenti Regionali del CIA una mail dal contenuto diffamatorio nei confronti del Presidente Regionale FIP Antonio Rescifina”.
2. Il Tribunale Federale, dopo avere disposto, ai sensi dell’art. 112 R.G., l’applicazione della misura cautelare della sospensione da ogni attività sportiva e federale, all’udienza del 14 maggio 2018 cui comparivano i soli rappresentanti della Procura Federale mentre nessuno compariva per il deferito, irrogava al Sangiorgio, in accoglimento delle richieste della Procura Federale, la sanzione della inibizione per anni 2 (due) fino alla data del 9 aprile 2020, computato il periodo della sospensione cautelare ed applicate alla fattispecie le aggravanti di cui all’art. 21 n. 5 lett. a) R.G. (violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall’esercizio delle funzioni) e di cui all’art. 21 n. 5 lett. f) R.G. (dichiarazioni lesive della figura e dell’autorità degli organi federali o di qualsiasi altro tesserato); avendo ritenuto pienamente fondato l’assunto della Procura Federale e prive di pregio le osservazioni critiche prospettate dal deferito nei vari scritti defensionali versati in atti e particolarmente nelle memorie 7 maggio 2018 e 14 maggio 2018, direttamente inviate all’organo giudicante di primo grado.

Segue C.U. n. 50 del 17.07.2018 C.F.A. n. 2

3. Avverso la decisione di primo grado perveniva, in data 18 giugno 2018, rituale atto di "ricorso" (da qualificare correttamente come atto di reclamo ai sensi dell'art. 116 comma 1 R.G.) che articolava richieste di natura procedurale e di integrazione istruttoria e richieste di merito, finalizzate queste ultime, in principalit , all'annullamento della decisione di primo grado con declaratoria di non responsabilit  disciplinare in capo al Sangiorgio e, in subordine, ad una significativa riduzione della entit  della sanzione irrogata dal Tribunale Federale.
4. All'udienza dell'11 luglio 2018, cui la trattazione del reclamo perveniva dopo che la prima udienza del 27 giugno 2018 non si era tenuta in accoglimento dell'istanza di rinvio datata 25 giugno 2018 presentata dal Sangiorgio al fine di consentire allo stesso di munirsi di difensore di fiducia e al fine di poter organizzare il proprio trasferimento per presenziare all'udienza della Corte Federale di Appello, comparivano: a) i rappresentanti della Procura Federale che si riportavano alle conclusioni gi  rassegnate in primo grado e chiedevano il rigetto del reclamo con conferma della decisione del Tribunale Federale; b) il reclamante di persona, non assistito da alcun legale di fiducia, il quale si riportava a sua volta al contenuto del reclamo e al contenuto di tutti gli scritti defensionali versati in atti, sottolineando in particolare l'esigenza di vedere accolta la richiesta di rilascio di copia degli atti relativi alla indagine n. 9/2014-2015 della Procura Federale (peraltro definita con provvedimento di archiviazione), sorta su esposto del Sangiorgio che si doleva del comportamento scorretto e diffamatorio del Presidente del Comitato Regionale Sicilia Sig. Rescifina Antonio (istanza gi  articolata avanti al Tribunale Federale e rimasta non esaudita) ed ancora di vedere accolta la richiesta di integrazione istruttoria con l'esame dei testimoni Sig.ra Correnti Mariacristina e Gugliotta Roberto in grado di riferire notizie, rispettivamente, la prima, sui rapporti tra il Sangiorgio e il Rescifina e, il secondo, nella qualit  di autore di un articolo di stampa pubblicato il 7 ottobre 2015 sul sito [www.imgpress.it](http://www.imgpress.it) dal titolo "Antonio Rescifina dimettiti. Arbitri ribellatevi a chi vi vuole ignoranti", sulle circostanze relative a tale specifico avvenimento.
5. E' opinione della Corte che l'atto di reclamo di cui al punto che precede non possa essere accolto sia per quanto attiene al merito sia per quanto attiene alle istanze procedurali ed istruttorie sopra delineate.

6. Procedendo preliminarmente all'esame di dette istanze, il cui accoglimento avrebbe inciso direttamente sullo sviluppo della fase dibattimentale di secondo grado, ritiene questo organo giudicante che debba essere sottolineato ed evidenziato un aspetto della vicenda che consente di delineare in modo corretto il "thema decidendum" della procedura, avuto riguardo ai profili di rilevanza disciplinare già emersi all'esito della attività di indagine della Procura Federale e da questa trasfusi nel capo di incolpazione di cui all'atto di deferimento. Ebbene, in questa ottica, giova precisare che la condotta ascritta al Sangiorgio è unicamente quella di avere attivato in modo abusivo la casella di posta elettronica [cinzia.savoca71@gmail.com](mailto:cinzia.savoca71@gmail.com), utilizzata per inviare ai Presidenti Regionali del CIA una mail dal contenuto diffamatorio nei confronti del Presidente Regionale FIP Antonio Rescifina, e ciò sulla base delle risultanze delle indagini svolte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo e poi concluse dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, cui gli atti erano stati trasmessi per competenza territoriale, che in data 6 dicembre 2017 emetteva decreto di citazione a giudizio (proc. penale n. 4296/17 RGNR) nei confronti del Sangiorgio per rispondere avanti al Tribunale di Catania del reato di cui all'art. 494 C.P. ai danni di Savoca Cinzia proprio per l'abusiva attivazione della casella di posta elettronica a nome della Savoca stessa nei termini di cui al capo di incolpazione del presente procedimento. Da ciò consegue che tutte le altre vicende evocate dal Sangiorgio sin dalla fase delle indagini della Procura Federale (1. precedente indagine n. 9/2014-2015 della Procura Federale definita con provvedimento di archiviazione, sorta su esposto del Sangiorgio che si doleva del comportamento scorretto e diffamatorio del Presidente del Comitato Regionale Sicilia Sig. Rescifina Antonio; 2. querela 19 ottobre 2015 contro Ignoti a firma Rescifina Francesco che aveva dato origine al procedimento penale n. 11324/15 RGNR – Mod. 44 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina per il reato di cui all'art. 615 ter C.P., definito con richiesta di decreto di archiviazione; 3. rapporti asseritamente conflittuali tra il Sangiorgio e il Rescifina risalenti negli anni; 4. questione relativa alla redazione e alla pubblicazione dell'articolo di stampa a firma Gugliotta Roberto già più sopra menzionato) sembra non possano assumere alcun particolare significato nell'ottica della valutazione dello specifico episodio ascritto al Sangiorgio in questa sede, episodio che deve essere valutato per quello che è alla stregua delle risultanze delle indagini dei procedimenti attivati dalla Autorità Giudiziaria Ordinaria di cui diffusamente si è detto più sopra. Ulteriore e significativa conseguenza di quanto precede è rappresentata dal fatto che, per poter valutare correttamente e compiutamente la condotta ascritta al Sangiorgio, non è certo necessario e nemmeno utile ripercorrere i

fatti sui quali si è appuntata l'attenzione del reclamante nell'ottica della richiesta di copia degli atti di un procedimento definito con archiviazione dalla Procura Federale e risalente al 2014 ed ancora nell'ottica della richiesta di integrazione dell'attività istruttoria relativa al presente procedimento avente ad oggetto profili del tutto marginali rispetto al problema essenziale della verifica della sussistenza del fatto descritto nel capo di incolpazione e della rapportabilità dello stesso fatto alla figura del Sangiorgio. L'allargamento e la integrazione dell'attività istruttoria così come richiesta dal predetto, lungi dal consentire un importante e significativo chiarimento della intera vicenda, avrebbero comportato unicamente l'acquisizione di elementi relativi a profili in alcun modo ricollegabili in modo diretto ed univoco all'unico problema di cui la Corte deve occuparsi (verifica del fatto e verifica della responsabilità disciplinare del Sangiorgio). E' per tali ragioni che le istanze procedurali ed istruttorie articolate nell'atto di reclamo devono essere rigettate.

7. Venendo ora all'esame delle doglianze contenute nell'atto di reclamo e attinenti al merito, la Corte osserva che le considerazioni poste a base della decisione di primo grado meritano di essere pienamente confermate, alla luce del fatto che le articolate deduzioni del reclamante non appaiono tali da poter essere favorevolmente valutate. In primo luogo giova ribadire che il complesso degli elementi probatori a carico del Sangiorgio, per come evidenziati dal Tribunale Federale, appare tale da giustificare pienamente l'affermazione della responsabilità disciplinare dello stesso in relazione al fatto contestato, chiaramente da qualificare come rapportabile al combinato disposto degli artt. 2 e 44 R.G., trattandosi all'evidenza di condotta comportante violazione dei doveri di lealtà e correttezza. Gli elementi di fatto, peraltro direttamente desumibili dall'esito delle indagini della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo fatte proprie dalla Procura della Repubblica di Catania con la emissione del decreto di citazione a giudizio di cui si è diffusamente parlato più sopra, rappresentati da: a) fruizione dei servizi di connettività esistenti presso la sede di Catania della CRI per l'invio della e-mail "incriminata"; b) prestazione di servizio di volontariato da parte del Sangiorgio presso la suddetta sede; c) presenza del Sangiorgio nella sede della CRI di Catania, quale unico operatore, tra le ore 22.00 del 7 ottobre 2015 e le ore 07.00 dell'8 ottobre 2015, e cioè proprio nel periodo di tempo durante il quale risulta inviata la e-mail di cui all'atto di incolpazione; d) conoscenza da parte del soggetto che ha inviato la medesima e-mail dei dati identificativi (nome, cognome, anno di nascita) della tesserata Savoca Cinzia utilizzati al fine di poter attivare lo "account" necessario per l'invio della e-mail; e) inserimento del soggetto agente in ambito FIP-Regione Sicilia per giustificare l'invio della e-mail al Presidente del Comitato Regionale

Sicilia della FIP e agli altri Presidenti dei Comitati Regionali FIP contenente profili di critica per la gestione arbitrale in detto contesto territoriale; f) esistenza di una accertata situazione di conflittualità tra il Sangiorgio e il Rescifina; sono tali e tanti da giustificare pienamente il coinvolgimento del Sangiorgio nella vicenda e da individuare lo stesso come la persona che aveva la concreta possibilità e le necessarie conoscenze per poter realizzare la condotta descritta nel capo di incolpazione. Del resto la stessa valutazione risulta essere stata fatta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania con la emissione del decreto di citazione a giudizio, così dando vita ad un processo nel cui ambito risulta essersi costituita parte civile la p.o. Cinzia Savoca, come espressamente riferito dal Sangiorgio nel corso dell'udienza tenutasi davanti a questa Corte.

8. A fronte di tali elementi di fatto, il reclamante ha prospettato la tesi di essere stato vittima di un vero e proprio complotto da parte di soggetti, peraltro non identificati, i quali avrebbero creato la situazione di fatto più volte descritta, al precipuo fine di far coinvolgere il Sangiorgio dapprima in un procedimento penale e, successivamente, in un procedimento disciplinare, il tutto per metterlo nelle condizioni di non poter partecipare alle elezioni del Comitato Regionale FIP presso la Regione Sicilia. La tesi difensiva, priva peraltro di oggettivi riscontri, si basa sulla considerazione che la "password" per accedere al servizio di connettività esistente presso la sede di Catania della CRI era nota a "tutti"; che "tutti" potevano sapere che il Sangiorgio era in servizio tra il 7 e l'8 ottobre 2015; che presso detta sede operava come addetto ai servizi di pulizia altro soggetto tesserato FIP in ipotesi capace di realizzare la condotta per cui si procede; che tecnicamente sarebbe stato possibile a chiunque accedere al servizio di connettività della CRI-sede di Catania a condizione di trovarsi nelle immediate vicinanze della sede stessa. Trattasi, a parere della Corte, di mere considerazioni teoriche non supportate da alcun elemento di prova, il cui onere di alligazione sarebbe da individuare in capo al reclamante stesso senza poter certo sostenere che, accogliendo tale impostazione, si potrebbe ipotizzare una inversione del principio dell'onere della prova: in effetti la Procura Federale ha acquisito elementi probatori sia diretti che indiretti tali da giustificare pienamente il deferimento del Sangiorgio e, a sua volta, il Tribunale Federale ha correttamente ritenuto bastevoli gli elementi acquisiti dalla Procura Federale, e ancor prima dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, per poter affermare la responsabilità disciplinare del Sangiorgio, facendo corretto uso e riferimento al principio elaborato dalla giurisprudenza

del Collegio di Garanzia del CONI, sinteticamente esprimibile con la nota formula del "più probabile che non", laddove vuole significarsi che ai fini della corretta gestione della "giustizia domestica" quale deve definirsi la "giustizia sportiva in ambito federale", non può pretendersi l'acquisizione di elementi probatori tali e tanti da poter affermare la responsabilità di un soggetto "al di là di ogni ragionevole dubbio", essendo sufficiente un quadro di riferimento probatorio che possa portare alla affermazione della responsabilità disciplinare del soggetto deferito sulla base di una serie di elementi di prova che, non contraddetti da altri elementi di segno e portata opposti, siano apprezzabili sul piano logico e fattuale.

9. Da ultimo, e sempre nell'ottica della valutazione dei motivi di merito esplicitati nell'atto di reclamo, giova valutare quello riguardante la presunta mancanza di interesse in capo al Sangiorgio di diffondere via e-mail lo scritto diffamatorio, dal momento che già in precedenza lo stesso Sangiorgio aveva condiviso il medesimo scritto sul proprio profilo "facebook". Ebbene anche questo motivo appare non rilevante e non apprezzabile, dal momento che la e-mail "incriminata" inviata dallo "account" illegale creato ai danni di Cinzia Savoca risulta indirizzata specificatamente ai Presidenti dei Comitati Regionali FIP e al Presidente del Comitato Regionale FIP-Sicilia e cioè a soggetti che non necessariamente avrebbero potuto accedere al profilo "facebook" del Sangiorgio e quindi avrebbero potuto non essere a conoscenza dello scritto in questione. Trattasi all'evidenza di una iniziativa mirata a coinvolgere soggetti particolarmente qualificati in ambito federale, con ciò volendosi ulteriormente sottolineare la esistenza di una precisa volontà in capo al Sangiorgio di diffondere scritti a contenuto chiaramente diffamatorio dopo avere creato un "account" falso, abusando delle sue conoscenze tecniche (risulta dagli atti che il Sangiorgio è un ingegnere informatico) e dei suoi rapporti con il mondo federale del basket.
10. Così valutati i motivi di merito posti a sostegno dell'atto di reclamo, rimane da valutare il motivo riguardante la dedotta eccessività della durata della sanzione. Anche tale motivo di doglianza appare alla Corte come non meritevole di accoglimento, atteso che la misura della durata della inibizione come irrogata dal Tribunale Federale in anni 2 (due) appare del tutto adeguata alla entità del fatto, alla sua gravità e alla personalità del Sangiorgio. Corretta appare la valutazione effettuata dall'organo giudicante di primo grado che ha ritenuto applicabile alla fattispecie la doppia aggravante della violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni (si ribadisce che il Sangiorgio era, all'epoca dei fatti,

Segue C.U. n. 50 del 17.07.2018 C.F.A. n. 2

Presidente del Comitato Provinciale FIP di Catania e dirigente della affiliata CUS Catania) e dell'aver commesso il fatto a messo stampa o altro mezzo di diffusione comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli organi federali o di qualsiasi altro tesserato (vds. art. 21 comma 5 lett. a) ed f) R.G.).

11. Dal rigetto del reclamo deriva la disposizione in ordine all'incameramento del contributo reclamo.

12. Attesa poi la complessità dei vari profili da esaminare e trattare la Corte Federale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 comma 8 R.G., fissa il termine di gg. 10 (dieci) per il deposito della motivazione.

**P.Q.M.**

La Corte Federale di Appello visto l'art. 116 R.G. rigetta il reclamo proposto dal Sig. Sangiorgio Michelangelo e per l'effetto conferma la decisione di primo grado;

dispone incamerarsi il contributo reclamo.

Visto l'art. 116 co.8 R.G. attesa la delicatezza e il numero delle questioni da esaminare fissa il termine di giorni 10 per il deposito della motivazione.

f.to Carlo Maria Scipio  
PRESIDENTE RELATORE

=====

Roma, 17 luglio 2018

f.to Maurizio Berteà  
SEGRETARIO GENERALE